



COMUNE DI VICENZA  
UFFICIO CONTROLLI INTERNI  
SEZIONE CONTROLLI INTERNI

PGn 0083974

Vicenza, 24 maggio 2021

**Direttiva nr. 01/2021**

Ai Dirigenti

SEDE

**OGGETTO: Indicazioni interpretative sull'art. 106, comma 12, del D. Lgs 50/2016 in merito alle modifiche contrattuali fino a concorrenza di un quinto dell'importo del contratto - comunicato A.N.AC. del 23.03.2021**

Gentili ed egregi in indirizzo,

ci preghiamo portare alla Vostra attenzione il comunicato del 23.03.2021 (*allegato*) a firma del Presidente di A.N.AC., recante indicazioni sull'applicazione dell'art.106, comma 12, del Codice dei contratti pubblici, approvato con D. Lgs. n.50 in data 18.04.2016.

L'art.106 del Codice dei contratti pubblici, intitolato "*Modifica di contratti durante il periodo di efficacia*", individua, ai commi 1 e 2, le ipotesi di modifiche contrattuali consentite senza necessità di ricorrere ad una nuova gara.

Il comma 12 in esame prevede che, "*qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, [la stazione appaltante] può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso l'appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto*" (c.d. quinto d'obbligo).

Il dubbio prospettato ad A.N.AC. attiene alla possibilità di considerare la fattispecie prevista al citato comma 12 come ipotesi autonoma e ulteriore di modifica contrattuale rispetto alle casistiche enucleate ai commi 1 e 2 della disposizione in esame e, in caso positivo, alla possibilità di accedere a tale istituto anche a prescindere dalla ricorrenza dei presupposti individuati dalla norma.

La conclusione a cui giunge l'Autorità è che il comma 12 non possa configurarsi come una fattispecie autonoma di modifica contrattuale, ma debba essere intesa come mera indicazione in ordine alla disciplina dei rapporti contrattuali tra le parti. Pertanto, al ricorrere di una delle ipotesi previste dai commi 1, lettera c) e 2 dell'articolo 106, qualora la modifica del contratto resti contenuta entro il quinto dell'importo originario, la stazione appaltante potrà imporre all'appaltatore



CITTÀ PATRIMONIO MONDIALE UNESCO

CITTÀ DECORATA DI DUE MEDAGLIE D'ORO PER IL RISORGIMENTO E LA RESISTENZA

l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario senza che lo stesso possa far valere il diritto alla risoluzione del contratto. Nel caso in cui, invece, si ecceda il quinto d'obbligo e, sempre purché ricorrano le altre condizioni di cui all'articolo 106, commi 1 e 2, del Codice, l'appaltatore potrà esigere una rinegoziazione delle condizioni contrattuali e, in caso di esito negativo, il diritto alla risoluzione del contratto.

Con i migliori saluti.

Il Segretario Generale  
Responsabile della Prevenzione della Corruzione  
Dott.ssa Stefania Di Cindio  
*(documento firmato digitalmente  
ai sensi del D. Lgs. 82/2005)*



CITTÀ PATRIMONIO MONDIALE UNESCO

CITTÀ DECORATA DI DUE MEDAGLIE D'ORO PER IL RISORGIMENTO E LA RESISTENZA